



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 52 del 30/11/2021

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2022 DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **Novembre** alle ore **19:30**, nell'Aula Consigliare sita all'interno della Filanda Romanin Jacur - sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Sessione – Seduta di Prima Convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

BETTETO LUCIANO	P	BARISON MARINA	P
MUFFATO MICHELA	P	MUNARIN ALBERTO	P
BOTTACIN CLAUDIO	P	VIAN ALESSIO	P
BASCHIERA MAURIZIO	A	BARUZZO SARA	P
PELLIZZON STEFANO	A	TONELLO ALICE	P
BOLGAN GIANNI	P	VECCHIATO MARIA-GRAZIA	P
GUIZZARDI JACOPO	P	MANENTE LINO	P
GOBBATO LUCIANO	P	CHIUSO ENRICO	P
VERGERIO LUNA	P		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2

Assume la presidenza il Signor **JACOPO GUIZZARDI** in qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, assistito da **IL SEGRETARIO GENERALE PONTINI CLAUDIO**.

Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori :

BOLGAN GIANNI, VERGERIO LUNA, TONELLO ALICE

[X] Immediatamente Eseguita

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO dell'acquisizione dei pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, allegati alla proposta di deliberazione.

RICHIAMATO l'art. 54 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n.296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

RILEVATO che:

- a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'imposta municipale propria (IMU), come previsto dall'art. 1, comma 740 della legge n. 160/2019, ha per presupposto il possesso di immobili e non costituisce presupposto dell'imposta il possesso dell'abitazione principale e di altri casi particolari, come definito dalle lettere b) e c) del comma 741, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

DATO ATTO che

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il Dipartimento delle finanze ha precisato che solo in seguito all'adozione del decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale e, ad oggi tale decreto non è ancora stato emanato;

RITENUTO di deliberare le aliquote secondo le modalità previste dalla la legge n. 160 del 2019, all'articolo 1, il quale dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 conferma in euro 200,00 la detrazione calcolata su base annua e per ogni unità abitativa;
- al comma 750, che , l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 777 della legge 160/2019, resta ferma la potestà di regolamentazione dell'imposta municipale propria cui all'art. 52 del D.Lgs 446/1997;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e le detrazioni approvate per l'anno 2021, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29.12.2020, come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE		ALIQUOTA	QUOTA COMUNE	QUOTA STATO
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo per categoria A1, A8,A9)		0,6 % DETRAZIONE € 200,00	100%	0
ABITAZIONI E PERTINENZE		0,86 %	100%	0

LOCATE O CONCESSE IN USO GRATUITO				
ALTRI FABBRICATI (COMMERCIALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, MAGAZZINI, UFFICI, ECC.)		0,86 %	100%	0
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE OLTRE LA MISURA DI UNA PER CIASCUNA CATEGORIA (C2, C6, C7)		0,86 %	100%	0
ABITAZIONI ASSEGNATE IACP O A SOCI COOP. INDIVISE		0,86 %	100%	0
AREE EDIFICABILI		0,86 %	100%	0
TERRENI AGRICOLI (NON POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI O I.A.P.)		0,76 %	100%	0
ABITAZIONI SFITTE E LORO PERTINENZE TENUTE A DISPOSIZIONE E COMUNQUE NON OCCUPATE		1,06 %	100%	0
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D		0,76 % 0,10 %	0 100%	100% 0
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI E CHE BENEFICIANO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 102/2013 CONVERTITO IN L. 124/2013		0,25 %	100%	0
FABBRICATI RURALI		0,10 %	100%	0

SI PRECISA che:

- Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che non sono oggetto di esenzione IMU, sono confermate le disposizioni di cui alla deliberazione suindicata di applicazione dell'aliquota ridotta del 6 per mille e della detrazione di € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta;
- Ai sensi dell'art. 6, lettera f) del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria del Comune di Salzano, il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

SI PRECISA inoltre che ai sensi dell'art.1 della legge 160/2019:

- comma 747 lettera b), ai fabbricati dichiarati inagibili è riconosciuta una riduzione della base imponibile del 50%. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato;
- comma 747 lettera c) è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori. Il beneficio di cui sopra si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- comma 751, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- comma 758 lettera a) sono esenti dall'imposta i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- comma 760, per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente,

Visto che l'argomento è stato discusso nella Commissione Consiliare IV "Risorse Economiche, Bilancio, Tributi, Piani Finanziari" in data 23 novembre 2021;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. Di confermare per l'esercizio 2022 le aliquote/detractions dell'Imposta Municipale Propria (IMU) vigenti per l'anno 2021 come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquota	QUOTA COMUNE	QUOTA STATO
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo per categoria A1, A8,A9)	0,6 % DETRAZIONE € 200,00	100%	0
ABITAZIONI E PERTINENZE LOCATE O CONCESSE IN USO GRATUITO	0,86 %	100%	0
ALTRI FABBRICATI (COMMERCIALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, MAGAZZINI, UFFICI, ECC.)	0,86 %	100%	0
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE OLTRE LA MISURA DI UNA PER CIASCUNA CATEGORIA (C2, C6, C7)	0,86 %	100%	0
ABITAZIONI ASSEGNATE IACP O A SOCI COOP. INDIVISE	0,86 %	100%	0
AREE EDIFICABILI	0,86 %	100%	0
TERRENI AGRICOLI (NON POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI O I.A.P.)	0,76 %	100%	0
ABITAZIONI SFITTE E LORO PERTINENZE TENUTE A DISPOSIZIONE E COMUNQUE NON OCCUPATE	1,06 %	100%	0
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D	0,76 % 0,10 %	0 100%	100% 0
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI E CHE BENEFICIANO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 102/2013 CONVERTITO IN L. 124/2013	0,25 %	100%	0
FABBRICATI RURALI	0,10 %	100%	0

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 160/2019;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D .Lgs. n. 267/2000.

VISTA la proposta di deliberazione su riportata relativa all'argomento in oggetto sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la proposta di deliberazione con il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 10

Astenuti: n. 5 (Baruzzo, Tonello, Vecchiato, Manente, Chiuso).

Voti contrari: nessuno

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. DI CONFERMARE per l'esercizio 2022 le aliquote/detractions dell'Imposta Municipale Propria (IMU) vigenti per l'anno 2021 come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	QUOTA COMUNE	QUOTA STATO
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo per categoria A1, A8,A9)	0,6 % DETRAZIONE € 200,00	100%	0
ABITAZIONI E PERTINENZE LOCATE O CONCESSE IN USO GRATUITO	0,86 %	100%	0
ALTRI FABBRICATI (COMMERCIALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, MAGAZZINI, UFFICI, ECC.)	0,86 %	100%	0
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE OLTRE LA MISURA DI UNA PER CIASCUNA CATEGORIA (C2, C6, C7)	0,86 %	100%	0
ABITAZIONI ASSEGNATE IACP O A SOCI COOP. INDIVISE	0,86 %	100%	0
AREE EDIFICABILI	0,86 %	100%	0
TERRENI AGRICOLI (NON POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI O I.A.P.)	0,76 %	100%	0
ABITAZIONI SFITTE E LORO PERTINENZE TENUTE A DISPOSIZIONE E COMUNQUE NON OCCUPATE	1,06 %	100%	0
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D	0,76 % 0,10 %	0 100%	100% 0
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI E CHE BENEFICIANO DELLE	0,25 %	100%	0

DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 102/2013 CONVERTITO IN L. 124/2013			
FABBRICATI RURALI	0,10 %	100%	0

3. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 160/2019;

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del d.lgs. 267/2000 con successiva e separata votazione per alzata di mano.

Si ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 10

Astenuti: n. 5 (Baruzzo, Tonello, Vecchiato, Manente, Chiuso)

Voti contrari: nessuno

IL PRESIDENTE
JACOPO GUIZZARDI

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
PONTINI CLAUDIO

Documento sottoscritto con firma digitale